



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8843 del 2015, proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati;

contro

(omesso)

rappresentati e difesi dagli avv. Umberto Coronas, Giuseppe Fortuna, con domicilio eletto presso Umberto Coronas in Roma, Via Giuseppe Ferrati, 4; Michele Tedesco, rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Coronas, Giuseppe Fortuna, con domicilio eletto presso Umberto Coronas in Roma, Via Giuseppe Ferrati, 4;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. del PIEMONTE –Sede di TORINO - SEZIONE I n. 00944/2015, resa tra le parti, concernente accertamento e declaratoria del diritto patrimoniale alla corresponsione del trattamento economico di trasferimento d'ufficio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di

(ommissis)

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 il Consigliere Fabio Taormina e udito per parte appellata l'avvocato Coronas;

Rilevato che l'appello cautelare è privo del prescritto fumus (si veda la recentissima decisione dell'Adunanza Plenaria n. 1 del 2016) ed in ogni caso trattandosi di controversia relativa alla erogazione di somme sarebbe stata priva del requisito del periculum in mora;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8843/2015).

Condanna parte appellante al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore di parte appellata nella misura di complessivi Euro duemila (€ 2000//00) oltre oneri accessori, se dovuti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozi, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)